

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI  
RICERCA ALMA MATER RESEARCH INSTITUTE FOR HUMAN-CENTERED  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ALMA HUMAN AI)**

*Emanato con Decreto Rettorale n. 2429/2019 del 19/12/2019 e ss.mm.ii.  
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza norma)*

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Rapporti tra Centro e Dipartimenti partecipanti)

**CAPO II - ORGANI E COMPETENZE**

Articolo 4 (Organi)

Articolo 5 (Direttore)

Articolo 6 (Consiglio)

Articolo 7 (Giunta)

Articolo 8 (Consulta Scientifica)

**CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE**

Art. 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'università di Bologna)

Art. 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)

Articolo 11 (Unità Scientifiche)

Articolo 12 (Autonomia e gestione)

Articolo 13 (Risorse)

**CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (Definizione)

1. Il Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence - (Alma AI) è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25, dello Statuto di Ateneo.
2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:
  - Beni culturali – DBC
  - Delle Arti – DAR
  - Chimica “Giacomo Ciamician” - CHIM
  - Farmacia e Biotecnologie – FaBiT
  - Filologia classica e Italianistica – FICLIT
  - Filosofia e Comunicazione – FILCOM
  - Fisica e Astronomia – DIFA
  - Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI
  - Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali – DICAM
  - Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI
  - Ingegneria industriale – DIN
  - Interpretazione e Traduzione – DIT
  - Lingue, Letterature e Culture moderne – LILEC
  - Matematica – MAT
  - Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES
  - Psicologia - PSI
  - Scienze aziendali – DiSA

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- Scienze biomediche e neuromotorie – DIBINEM
- Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" – EDU
- Scienze e Tecnologie agro-alimentari – DISTAL
- Scienze economiche – DSE
- Scienze giuridiche – DSG
- Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC
- Scienze mediche veterinarie – DIMEVET
- Scienze per la Qualità della Vita – QUVI
- Scienze politiche e sociali – SPS
- Scienze statistiche "Paolo Fortunati" – STAT
- Storia Culture Civiltà – DiSCi

3. Il Centro ha sede amministrativa presso il Palazzo Dal Monte Gaudenzi, in via Galliera n. 3.

## **Articolo 2 (Finalità)**

1. Il Centro svolge:

- a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati e trasferimento tecnologico sui temi connessi all'artificial intelligence (AI) e in particolare sui seguenti argomenti di ricerca:

*Foundations of Artificial Intelligence:* riguarda sia la ricerca di base sulle tecniche distintive dell'intelligenza artificiale (ad es., knowledge representation and reasoning, machine learning, planning, decision support and optimization, multi-agent systems, machine vision, natural language processing), sia la sua visione centrata sugli aspetti umani, cognitivi ed etici, gli impatti di questa disciplina sulla società, l'economia e la cultura, e le connessioni interdisciplinari con altre discipline.

*Hard Sciences and AI:* comprende lo studio delle metodologie alla base della AI sviluppate e applicate alle scienze dure, come ad esempio, i modelli fisici e matematico-statistici per machine learning e deep learning.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

*Humanistic AI*: concerne l'ibridazione di tecniche computazionali con metodi umanistici quali digital humanities, rappresentazione della conoscenza, interazione e comprensione persona-computer, robotica sociale, arti e creatività.

*AI for Industry*: riguarda l'uso di tecniche di intelligenza artificiale nell'industria, nell'agro-alimentare, nella logistica e nelle catene produttive per un miglioramento dei processi e dei prodotti.

*AI for Health and Well being*: copre sia la diagnostica avanzata tramite l'analisi di immagini, di dati clinici e pre-clinici, sia l'ottimizzazione dei servizi e dei processi sanitari.

*AI for law and governance*: concerne l'uso di tecniche di AI in ambito giuridico e politico-sociale, come nello sviluppo di modelli computazionali per la conoscenza in tale settore, il ragionamento e processo decisionale, per analizzare e classificare documenti legali o testi inerenti al dibattito pubblico, per prevedere sentenze o orientamenti politici a livello nazionale e internazionale, ivi inclusa la risoluzione dei conflitti, definire le responsabilità e per supportare i processi di definizione delle politiche pubbliche e di partecipazione sociale.

*AI and Education*: riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nelle piattaforme di learning e in generale nei metodi didattici innovativi, così come processi per l'apprendimento dell'intelligenza artificiale stessa.

*AI and High Performance Computing*: riguarda la parte infrastrutturale e architettonica di supporto all'intelligenza artificiale che, in alcune sue tecniche, richiede grande potenza computazionale e la capacità di memorizzare enormi moli di dati. D'altra parte queste infrastrutture ed architetture devono essere ottimizzate per quanto riguarda il consumo di potenza e il loro funzionamento in generale.

- b) funzioni di didattica e di alta formazione (Dottorato, Dottorato Internazionale, Master, Corsi di Alta formazione);
  - c) funzioni connesse alla erogazione di servizi.
2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:
- a) propone iniziative e progetti di ricerca e di terza missione;
  - b) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati
  - c) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;
  - d) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;
  - e) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati.

**Articolo 3 (Rapporti fra Centro e Dipartimenti partecipanti)**

1. I Dipartimenti partecipanti possono affidare al Centro – laddove corrispondano alle specifiche competenze del Centro e in coerenza con lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo - attività proprie a carattere nazionale ed internazionale.

**CAPO II - ORGANI E COMPETENZE**

**Articolo 4 (Organi)**

1. Sono organi del Centro:

- a) Direttore;
- b) Consiglio;
- c) Giunta;
- d) Consulta Scientifica.

**Articolo 5 (Direttore)**

1. Il Direttore:

- a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti e ricercatori afferenti al Centro e in servizio nell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
- b) nomina, tra gli afferenti del Centro, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro;
- b) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;
- c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione.

3. L'incarico di Direttore del Centro non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore del Centro è inoltre incompatibile con quello di Responsabile delle Unità Scientifiche di cui al successivo art. 11 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

### **Articolo 6 (Consiglio)**

1. Il Consiglio è composto:
  - a) dal Direttore che lo presiede;
  - b) dal Vicedirettore;
  - c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori afferenti al relativo Dipartimento;
  - d) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio:
  - a) designa il Direttore del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
  - b) designa i Responsabili delle Unità Scientifiche del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra gli afferenti del Centro con comprovata competenza di ricerca coerentemente ai temi delle rispettive Unità Scientifiche;
  - c) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
  - d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione delle attività del Centro in coerenza con la programmazione generale e strategica di Ateneo;
  - e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
  - f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
- h) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
- i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- j) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- k) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- l) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- m) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Unità scientifiche, in aggiunta a quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento, per la migliore realizzazione delle attività;
- n) delibera sulle richieste di adesione al Centro e alle Unità Scientifiche.

Il Consiglio di Centro presidia le risorse finanziarie da esso assegnate alle varie Unità Scientifiche con riferimento ai finanziamenti pervenuti, in coerenza con gli obiettivi e con i temi di ricerca individuati all' art. 2 comma 1 del presente regolamento.

### **Articolo 7 (Giunta)**

1. La Giunta è composta:

a) dal Direttore che la presiede;

b) dal Vicedirettore;

c) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. La Giunta:

a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento;

b) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) del presente regolamento;

c) esamina proposte e iniziative di ricerca e di didattica e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;

d) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

### **Articolo 8 (Consulta scientifica)**

1. La Consulta Scientifica svolge funzioni consultive su temi di particolare rilevanza per il Centro; è convocata su iniziativa del Direttore. La sua composizione è definita dal Consiglio del Centro con apposita delibera.

## **CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE**

### **Articolo 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna)**

1. Aderiscono al Centro, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la costituzione del Centro di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti dell'Ateneo.

2. L'adesione di un Dipartimento avviene su approvazione del Consiglio del Centro.

3. La delibera del Dipartimento che chiede di aderire al Centro indica le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione per il raggiungimento delle finalità del Centro. Indica inoltre i docenti e ricercatori che afferiranno al Centro, specificandone l'adesione ad almeno una Unità Scientifica del Centro. Possono afferire successivamente al Centro ulteriori docenti e ricercatori dei Dipartimenti partecipanti; in tal caso presentano richiesta di afferenza al Direttore del proprio Dipartimento, indicando l'adesione ad almeno una Unità scientifica d'interesse. Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal Direttore del Dipartimento interessato.

### **Articolo 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)**

1. Al Centro possono afferire anche docenti e ricercatori inquadrati in Dipartimenti dell'Università di Bologna non aderenti al Centro. La richiesta di afferenza deve essere presentata, sentito il Direttore del proprio Dipartimento, al Responsabile dell'Unità scientifica di interesse di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento. Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal Responsabile dell'Unità scientifica interessata.

### **Articolo 11 (Unità Scientifiche)**

1. Al fine di meglio coordinare le attività scientifiche rientranti nelle finalità di cui all'art.2 del presente regolamento, il Centro può articolarsi in Unità Scientifiche, coerentemente con i temi di ricerca individuati all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.

2. Ogni Unità Scientifica è presieduta da un Responsabile con funzioni di coordinamento scientifico delle attività dei componenti che vi aderiscono.

3. Il Responsabile dell'Unità Scientifica è designato dal Consiglio del Centro e dura in carica tre anni. L'incarico di Responsabile dell'Unità Scientifica è incompatibile con quello di Direttore del Centro, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

4. È istituita, dalla fondazione del Centro, l'Unità Scientifica CIRSFDI-AI ("Centro Interdisciplinare di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica "A. Gaudenzi e G. Fassò" – AI). Tale Unità Scientifica svolge le sue attività sulle tematiche "AI for law and governance" di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del presente regolamento. In tale Unità Scientifica confluiscono le attività già svolte dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica "A. Gaudenzi E G. Fassò" (CIRSFDI), con salvaguardia degli spazi ad esso precedentemente assegnati.

#### **Articolo 12 (Autonomia e gestione)**

1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale del Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

#### **Articolo 13 (Risorse)**

1. Il budget del Centro è costituito da:

- a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca e/o di servizi;
- b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
- c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro;
- d) erogazioni liberali;
- e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

### **CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)**

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una disciplina di dettaglio per l'attuazione di specifiche previsioni del presente Regolamento.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio del Centro è composto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti il Centro. La prima seduta del Consiglio del Centro, per la designazione del Direttore e dei Responsabili di Unità Scientifiche, è convocata dal decano del Consiglio.
5. A seguito dell'incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettorale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).

\*\*\*